Associazione Nazionale Commercialisti

COME CAMBIA IL RAPPORTO CON IL FISCO CON L'A.I.

- Le nuove analisi di rischio per la selezione delle posizioni;
- L'interoperabilità delle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- Più compliance che controlli grazie all'utilizzo dell'AI in ambito fiscale;
- Garanzie e tutele dei contribuenti.

Dalle banche dati spiati redditi, processi e stato delle aziende

Le chiavi di accesso

Rischio schedatura mirata con le comunicazioni inviate all'antiriciclaggio

La vita privata dei «bersagli» era scandagliata con dettaglio chirurgico. Redditi, informazioni tributarie e imprenditoriali, ma anche precedenti di polizia e di tipo giudiziario, come le indagini preliminari riservate, i procedimenti pendenti e quelli definiti nelle singole procure distrettuali italiane. Si riusciva ad entrare in possesso anche di utenze telefoniche private sia fisse sia mobili.

Capire tuttavia il confine tra inchiesta giornalistica e violazione di privacy, in questo caso, non sarà compito facile, visto che talvolta i giornalisti chiedevano informazioni su dossier legati a fatti di cronaca, come «foreign fighters» o su persone realmente indagate.

Poi c'erano le comunicazioni antiriciclaggio (Sos), e qui la questione si fa più scivolosa. Le segnalazioni – routinarie in quanto svolte dai soggetti obbligati sulle più disparate operazioni finanziarie (si veda l'articolo in alto) – erano scrupolosamente controllate pur non avendo alcun interesse investigativo. Una massa di informazioni raccolte dal luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, in forze all'ufficio Sos della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, su cui ora si dovrà fare chiarezza. Perché di fatto la vicenda pone un tema sull'accesso incondizionato alle banche dati che contengono informazioni «sensibili» che attengono alla sfera personale delle persone e che dovrebbero essere monitorate solo per questioni attinenti al servizio. I magistrati della Procura di Perugia, coordinati dal procuratore capo Raffaele Cantone, hanno scoperto l'accesso abusivo a questi sistemi informativi per il monitoraggio di varie posizioni.

> **Accessi al servizio Sidda-Sidna, con la visualizzazione delle indagini preliminari di tutte le procure italiane**

C'è la Sivaz. Si tratta di un applicativo in uso all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo valutario della Guardia di finanza e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. All'interno del sistema confluiscono la massa di segnalazioni per operazioni sospette che rendicontano le attività finanziarie che hanno un indizio di sospetto. Per quanto riguarda i soggetti politici, invece, le segnalazioni sono svolte in automatico – anche senza l'indizio – in quanto si tratta di soggetti «esposti».

Accessi sono stati individuati anche nella banca dati Sid, per individuare gli eventuali precedenti di polizia dei «bersagli». Ma soprattutto nel sistema Sidda-Sidna. Si tratta, quest'ultimo, di un progetto informatico che raccoglie informazioni da tutte le procure della Repubblica distrettuali italiane. Con una semplice ricerca per nome, è possibile reperire eventuali iscrizioni nei registri degli indagati con indicazioni particolareggiate delle indagini preliminari, cioè la fase giudiziaria precedente all'eventuale processo. In Sidda-Sidna, inoltre, si ritrovano le ulteriori informazioni su procedimenti pendenti e procedimenti definiti.

Accessi sono stati individuati anche in Serpico, il servizio informatico che permette la visualizzazione delle dell'Anagrafe tributaria di ogni singolo contribuente. Informazioni che poi erano incrociate con i dati estrapolati dalla banca dati InfoCamere/Telemaco, che consente di attingere ogni sorta di dato da tutte le Camere di Commercio e le loro sedi distaccate, relativamente alla vita delle imprese italiane.

Infine, risulta anche il monitoraggio della banca dati Etna, che contiene le utenze private sia fisse sia mobili, un servizio nazionale che nasce da una convenzione tra il ministero dell'Interno e i gestori di servizi di telecomunicazioni.

A cosa servisse il materiale raccolto e monitorato è oggetto dell'indagine. Le ipotesi sul tavolo non escludono che potesse servire per attività di dossieraggio verso personaggi ritenuti «scomodi».

—I.Cimm.
S.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTRO GLI ACCESSI NON AUTORIZZATI - 14 MARZO 2024 ORE 06:00

Anagrafe tributaria: protezione dei dati da rivedere

Andrea Bongi - 21 marzo 2024

IA e fisco: le fonti normative

Associazione Nazionale Commercialisti



Le esigenze contrapposte

Associazione Nazionale Commercialisti

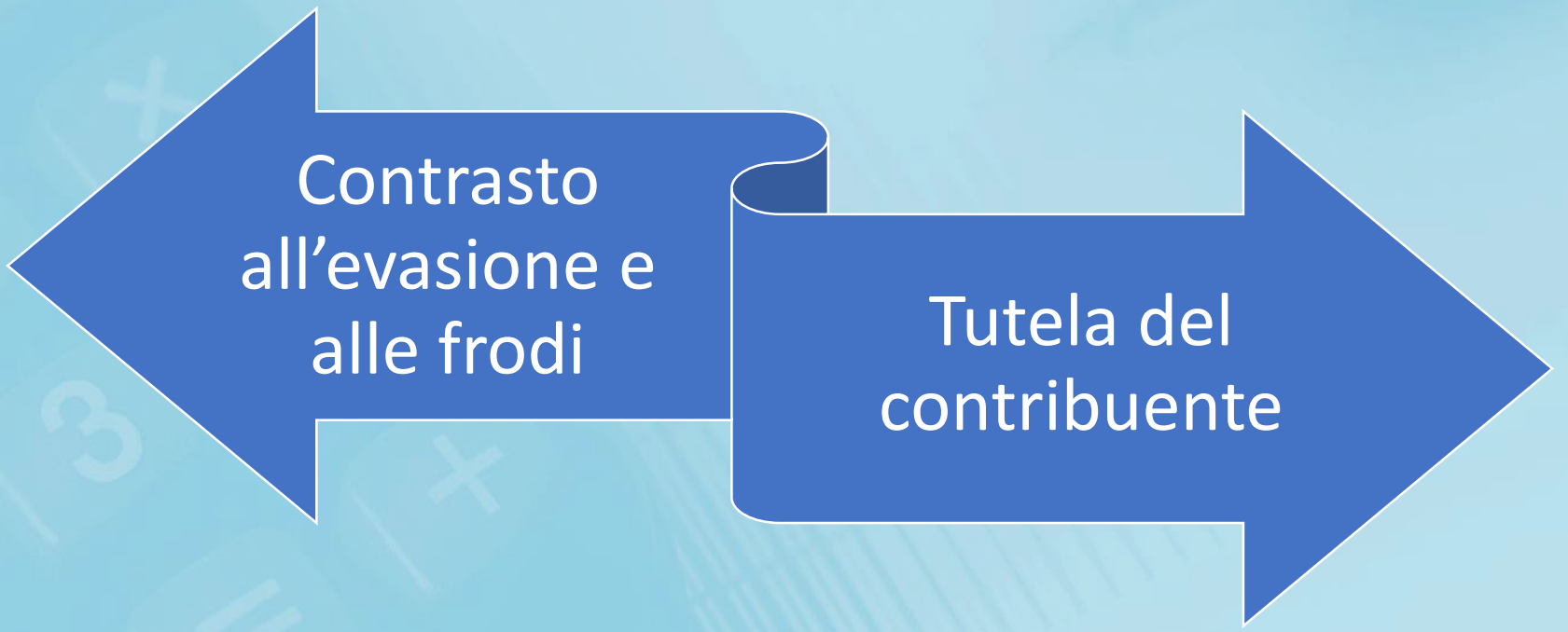

Uso dell'IA in ambito fiscale:

Un'esigenza necessaria e indifferibile

Maggiore efficacia e efficienza

Migliorare analisi di rischio e selezione

Un nodo da sciogliere……

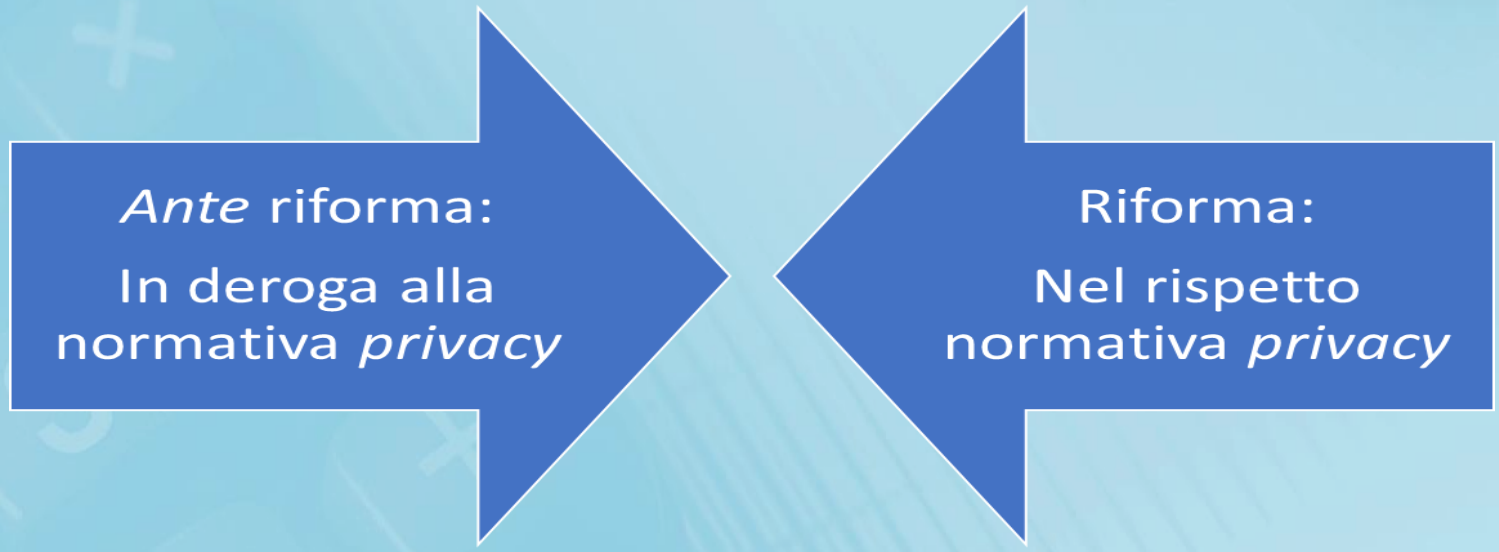

I due attori protagonisti



LA TRIPLICE FINALITA'

1 CONTROLLI POSTERIORI	•Emersione soggetti da controllare con i tradizionali poteri istruttori ai fini IVA e DIRETTE;
2 CONTROLLI PREVENTIVI	• Utilizzo dei risultati delle analisi di rischio informatizzate;
3 COMPLIANCE	•Rilevare le anomalie da comunicare ai contribuenti ai fini dell'adempimento spontaneo;

La promozione dell'adempimento spontaneo

Servizio	Prima	Oggi
LETTERE PER LA PROMOZIONE DELLA *COMPLIANCE* 	Dal 2015 l'Agenzia avvisa i contribuenti, tramite l'invio di lettere, di possibili errori commessi in dichiarazione, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione e di beneficiare di sanzioni ridotte Nel **2017** sono state inviate **quasi 1,5 milioni di comunicazioni che hanno permesso di incassare 1,3 miliardi**	Nel **2023** sono state inviate più di **3,2 milioni di comunicazioni per oltre 4 miliardi di euro versati**

Tipologia comunicazione	Numero di comunicazioni inviate					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mancata presentazione della dichiarazione nei termini in presenza di doppia Certificazione unica	146.536	155.807	160.853		232.380	240.571
IVA trimestrale (articolo 4 Dl n.193/2016)	1.086.172	1.270.480	372.533	688.606	1.344.809	1.313.273
IVA tardiva, omessa o incompleta	100.771	180.466		74.194	90.472	120.287
Incrocio con i sostituti d'imposta/730	372.543	383.318	314.473	271.483	261.358	264.803
Incrocio dati delle fatture/Comunicazioni periodiche IVA	24.403	18.449		151.404	398.447	486.802
Common reporting standard		5.929	29.879		30.173	25.862
Anomalie studi di settore/ISA	170.713	136.459		158.784	142.768	194.962
Altre tipologie			74.299	25.235	21.502	579.333
TOTALE	**1.901.138**	**2.150.908**	**952.037**	**1.369.706**	**2.521.909**	**3.225.893**

Compliance e PNRR

Numero lettere:	Incassi da lettere:	Numero falsi positivi:
+20%	+15%	-5%

Le banche dati centrali e nevralgiche dell'A.T.



Andrea Bongi - 21 marzo 2024

L'Archivio dei rapporti finanziari



La banca dati fattura integrativi

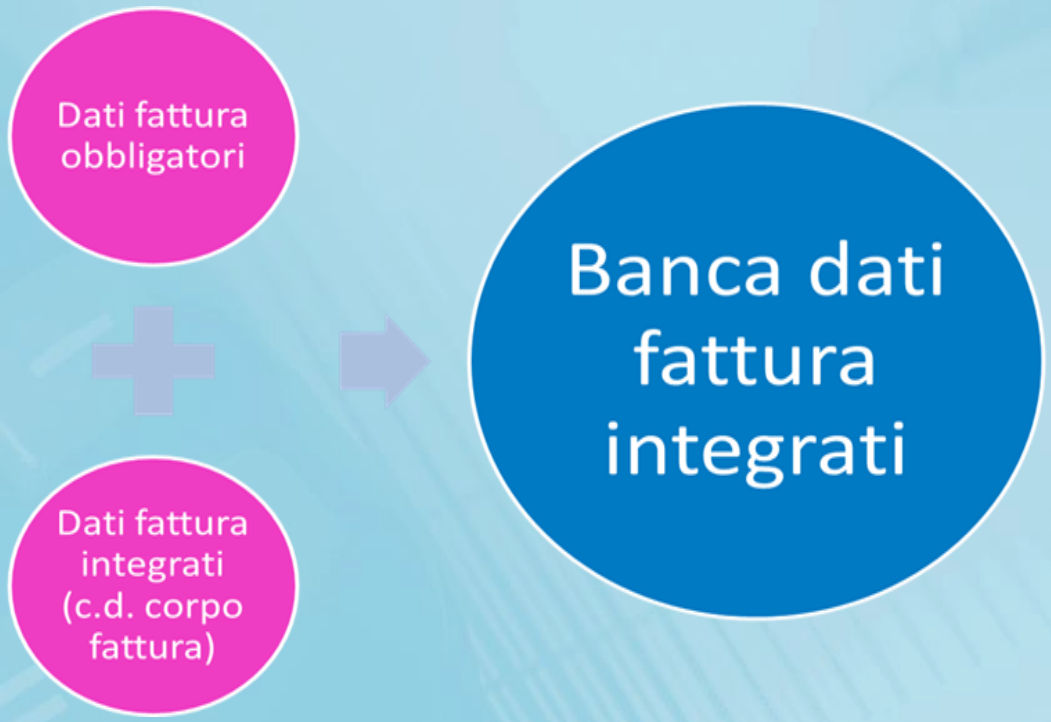

Legge bilancio 2024 e A.I.

Definizione procedure di analisi del rischio informatizzato

Utilizzo nella lotta alle locazioni brevi e turistiche

Utilizzo nel contrasto all'evasione settore lavoro domestico

Utilizzo nella selezione di contribuenti che hanno fatto 110% senza aumentare rendita

Utilizzo per attività di efficientamento riscossione

Le analisi del rischio definizione normativa art.2 Dlgs n.13/2024

Al fine di **potenziare l'attività di analisi del rischio**, per prevenire e contrastare l'evasione e la frode fiscale, nonché i casi di abuso del diritto, si adottano misure volte a:

- rafforzare l'**INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI** ed il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale;
- armonizzare dette attività con la normativa in materia di **privacy** e **accesso ai dati**.

- La disposizione detta, inoltre, alcune definizioni finalizzate a perimetrare il processo di analisi del rischio, chiarendo che:
  - lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e IA;
  - i risultati dell'analisi del rischio possono essere utilizzati anche per l'avvio **DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO;**
  - l'AdE e la GdF possono utilizzare e condividere tutte le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispongono.

OBIETTIVO → RIDUZIONE DEL *TAX GAP*

Attività di analisi di rischio: definizione art.2 Dlgs 13/2024

Associazione Nazionale Commercialisti

a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;

Attività di analisi di rischio: definizione art.2 Dlgs 13/2024 segue..

Associazione Nazionale Commercialisti

b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario;

c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;

d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;

Attività di analisi di rischio: definizione art.2 Dlgs 13/2024 segue..

Associazione Nazionale Commercialisti

4. Limitatamente alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

A.I. e Fisco: le prescrizione del Garante

Associazione Nazionale Commercialisti

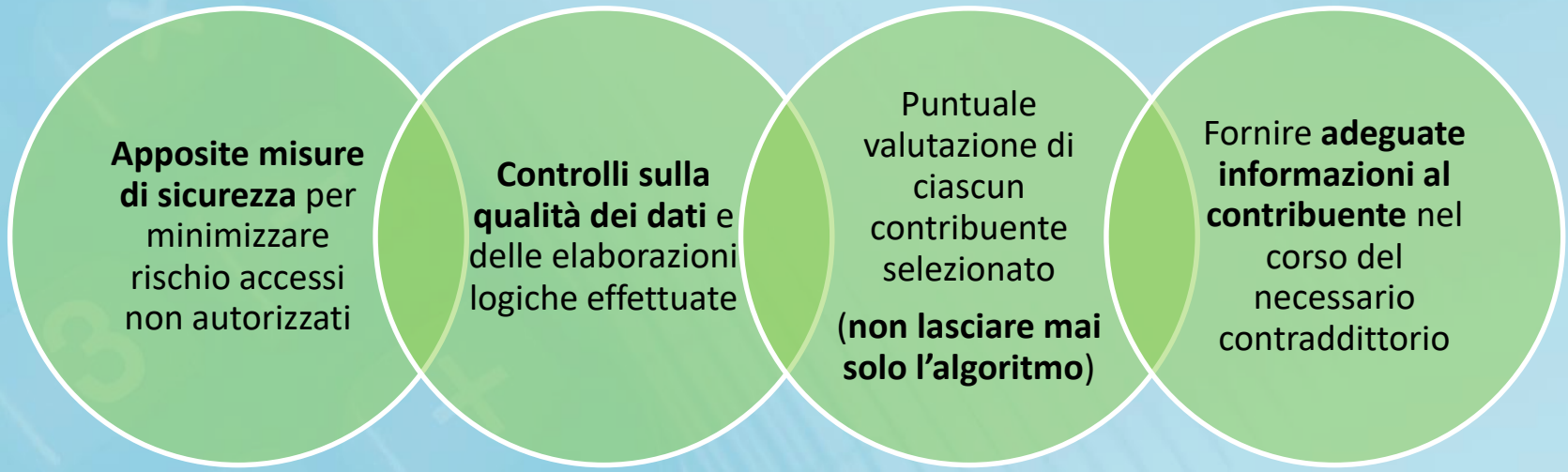

Controlli sulla qualità dei dati: due casi emblematici……

Associazione Nazionale Commercialisti

Presunte anomalie scontrini telematici dati POS

Segnalazioni di anomalie fra totali versati sui c/c e ricavi dichiarati (giroconti)

Garante Privacy (parere 30/7/2022)

Mancata consultazione preventiva categorie rappresentative:

A tal riguardo, l'Agenzia, nella nota del 27 luglio 2022, ha rappresentato di non aver "provveduto ad acquisire preventivamente le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti".

In tale contesto, si ritiene, pertanto, necessario che siano raccolte le opinioni dei soggetti a vario titolo coinvolti, quali le associazioni di categoria e gli ordini professionali, che dovranno essere tenute in considerazione ai fini dell'aggiornamento della valutazione di impatto in esame.

Garante privacy: criticità tecniche pseudonimizzazione (software VERA)

Occorre, pertanto, che l'Agenzia adotti efficaci tecniche di pseudonimizzazione dei dati nell'ambito dei trattamenti in esame, volte a ridurre in modo adeguato i rischi di re-identificazione degli interessati, anche al fine di assicurare, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, di integrità e riservatezza, e di privacy by design e by default e l'adempimento degli obblighi di sicurezza (artt. 5, par. 1, lett. c) e f), 25 e 32 del Regolamento).

Garante privacy: criticità banca dati fatture integrate

Associazione Nazionale Commercialisti



Intanto la giurisprudenza interna e eurounitaria

Utilizzo algoritmi nel procedimento amministrativo senza specifiche cautele

Viola vari articoli della legge n.241 del 1990

(trasparenza amm.va)

Viola il diritto di difesa (art.24 Cost.) e all'equo processo (art.6 Cedu)

Associazione Nazionale Commercialisti

Pubblicato il 08/04/2019

N. 02270/2019REG.PROV.COLL.
N. 04477/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Motivo d'impugnazione

7 – I ricorrenti hanno lamentato che l'intera procedura di assunzioni era stata gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo (il cui funzionamento sarebbe rimasto sconosciuto) ed **era sfociata in provvedimenti privi di alcuna motivazione, senza l'individuazione di un funzionario dell'amministrazione che abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali**.

In generale, non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti.

Il Codice dell'amministrazione digitale rappresenta un approdo decisivo in tale direzione. I diversi interventi di riforma dell'amministrazione susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, fino alla legge n. 124 del 2015, sono indirizzati a tal fine; nella medesima direzione sono diretti gli impulsi che provengono dall'ordinamento comunitario (vedasi tra l'altro Comunicazione della Commissione sull'Agenda digitale europea).

Anche la dottrina si è interrogata sulle opportunità fornite dalle nuove tecnologie, elaborando la nozione di "*e-government*", ovvero l'introduzione di modelli decisionali e di forme gestionali innovative, che si avvalgano della tecnologie informatiche ed elettroniche.

Con tale termine, in estrema sintesi, si vuole indicare il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione che, per usare le parole della Comunicazione del 26 settembre 2003 della Commissione Europea, può essere definito come "*l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all'acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche*" (Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003 «*Il ruolo dell'e-governement per il futuro dell'Europa*»).

L'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale.

Ciò è, invero, conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'*iter* procedimentale.

Per questa ragione, in tali casi – ivi compreso quello di specie, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.

8.2 - L'utilizzo di procedure "robotizzate" non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.

Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi:

- possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.;
- non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al *software*, è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;

Ciò comporta, ad avviso del collegio, un duplice ordine di conseguenze.

8.3. – In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico.

Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

In altri termini, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.

8.4 – In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.

La suddetta esigenza risponde infatti all'irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica.

Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull'esercizio del potere con modalità tradizionali.

In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell'algoritmo medesimo.

In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della "regola" che governa l'algoritmo, di cui si è ampiamente detto.

9 – Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.

Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura.

Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste.

Sintesi posizione giurisprudenza

Nessun divieto o limite all'uso AI in ambito amministrativo

Attenzione: la PA deve essere trasparente, imparziale e deve sempre motivare le decisioni

1. Algoritmo deve essere conoscibile

2. Algoritmo deve essere soggetto alla piena cognizione e al sindacato del giudice

Agenzia Entrate

Direzione Centrale Audit

Ufficio Protezione dati personali

Associazione Nazionale Commercialisti

Al Sig. [redacted]

via email: [redacted]

Oggetto: esercizio del diritto di accesso in materia di protezione dei dati personali ex art. 15 del Regolamento UE 679/2016

Gentile Signor [redacted]

con riferimento alla sua richiesta finalizzata a conoscere se un contribuente può accedere ai dati che lo riguardano contenuti nell'Anagrafe Tributaria ed in particolare all'Archivio dei Rapporti Finanziari, fermo restando quanto già comunicato con nota Registro ufficiale n.106881 del 29-03-2023 in risposta all'esercizio del diritto di accesso in materia di protezione dei dati personali, le rappresento quanto segue.

Attesa la delicatezza delle informazioni contenute nella banca dati "Archivio dei Rapporti Finanziari", le stesse possono essere acquisite presentando alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente una specifica istanza di accesso ai propri dati, a cura del soggetto al quale si riferiscono i dati da.

La pratica sarà evasa dalla Direzione Regionale dell'Agenzia di competenza previa identificazione tramite valido documento di identità e con le modalità che verranno comunicate.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

[redacted]

Firmato digitalmente

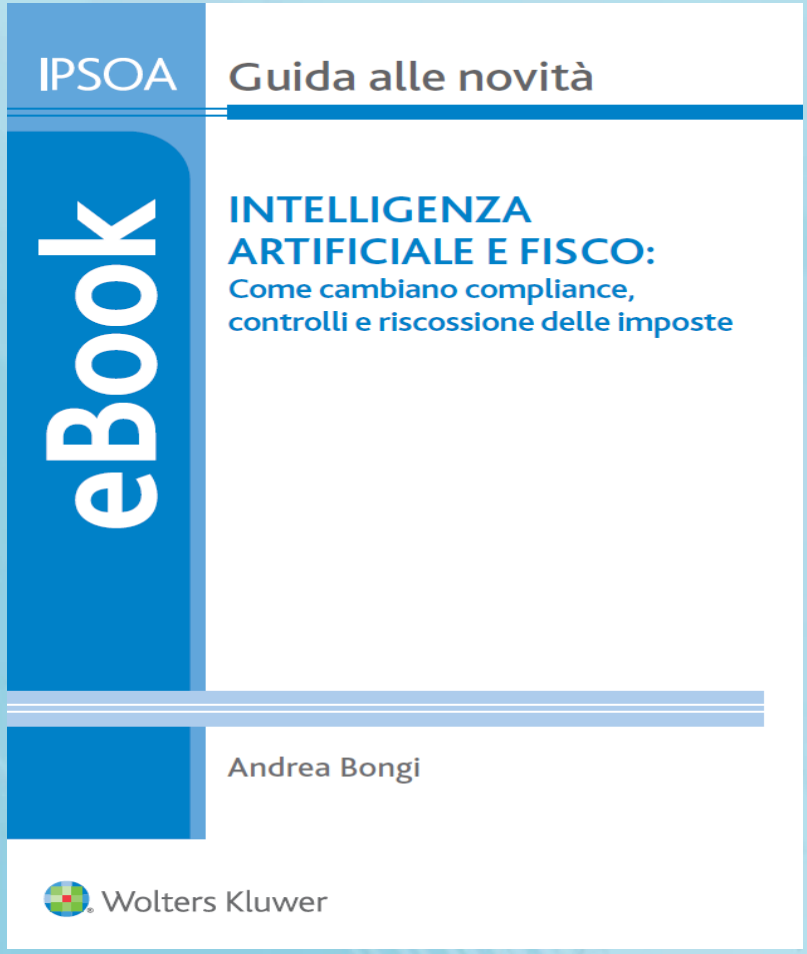
IPSOA
Guida alle novità
eBook
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FISCO:
Come cambiano compliance, controlli e riscossione delle imposte
Andrea Bongi
Wolters Kluwer